

Sentenza: 16/7/2008, n.279

Materia: insindacabilità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni

Giudizio: conflitto di attribuzione tra Enti

Limiti violati: dedotto dal ricorrente articolo 122 quarto comma Cost.

Ricorrente: Regione Piemonte

Oggetto: decreto del 18/9/2007 del Gup del Tribunale Torino con cui veniva disposto il rinvio a giudizio, a norma dell'articolo 429 c.p.p., nei confronti di un consigliere regionale

Esito: non fondatezza del ricorso

Estensore nota: Ilaria Cirelli

La Regione Piemonte propone conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, per violazione dell'articolo 122 quarto comma della Costituzione, in relazione al decreto del giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Torino dell'8 settembre 2007 con cui è stato disposto il rinvio a giudizio di un componente del Consiglio regionale del Piemonte imputato del reato di diffamazione nei confronti di un dirigente regionale, nonostante il Consiglio regionale avesse pronunciato, con delibera, l'insindacabilità delle opinioni espresse dal consigliere, ai sensi dell'articolo 122 C.

La ricorrente chiede che l'orientamento giurisprudenziale costituzionale (si veda in particolare la sentenza 301 del 2007), secondo cui *l'identità formale degli enunciati di cui all'articolo 68 comma 1 e 122 quarto comma della Costituzione non riflette una compiuta assimilazione tra le assemblee parlamentari ed i consigli regionali in quanto ...le attribuzioni di quest'ultimi non si esprimono a livello di sovranità ma si inquadrano nell' esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite*, possa essere oggetto di una nuova riflessione e quindi si affermi che, in caso di delibera d'insindacabilità adottata dal Consiglio regionale ai sensi dell'art.122 quarto comma Cost., l'autorità giudiziaria non può proseguire il processo.

In secondo luogo la Regione chiede che venga valutato se l'insindacabilità in oggetto possa essere estesa anche alle attività di consiglieri regionali che rivestano anche la carica di assessore. A tale proposito la ricorrente, sebbene non ignori l'orientamento giurisprudenziale contrario, ritiene che la garanzia di cui all'articolo 122 assista comunque le funzioni consiliari esercitate da parte del consigliere che rivesta anche la carica di assessore.

Si costituisce in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo venga dichiarata l'infondatezza del ricorso.

La Corte respinge entrambe le richieste formulate dalla ricorrente e dichiara il ricorso non fondato.

Per quanto concerne il primo punto, il giudice delle leggi riafferma il proprio orientamento in base al quale, considerata la diversa posizione del Parlamento e dei consigli regionali nell'ambito del sistema costituzionale, la delibera d'insindacabilità regionale non può avere un'efficacia inibitoria nei confronti di un atto dell'autorità giudiziaria né può essere applicata a favore dei consiglieri regionali la disciplina dettata dalla legge 140/2003 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Cost.).

La Corte esamina poi, nel merito, se la relazione tecnica che ha avuto ad oggetto la critica nei confronti del dirigente regionale che ha dato poi origine al procedimento penale nei confronti del consigliere, possa essere considerata come manifestazione di opinioni espresse nell'esercizio di funzioni consiliari assistite dall'insindacabilità di cui all'articolo 122 quarto comma Cost. per concludere negativamente. Tale relazione appare, infatti, come atto formato dall'autore in qualità di assessore e non può essere intesa come attività ispettiva o atto di denuncia politica compiuta dal soggetto in qualità di consigliere regionale: le dichiarazioni ivi contenute non sono pertanto, secondo la Corte, coperte dalla immunità di cui all'articolo 122 quarto comma Cost.